

Consorzio Asmez

Asmenet Ambiente

-e-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ACCORDO QUADRO TRA CONSORZIO ASMEZ, ASMENET
AMBIENTE E IL SOGGETTO AFFIDATARIO AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ASPEA**

Tra

CONSORZIO ASMEZ, con sede legale in Napoli, Via G. Porzio 4, Centro Direzionale Isola G/1, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 521908, codice fiscale e partita IVA 06781060634, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Pinto, munito dei necessari poteri, di seguito **“ASMEZ”** ,

ASMENET AMBIENTE s.rl., con sede legale in Napoli, Viale Gramsci 17/b, iscritta al CCIAA di Napoli al n. 05424691219, codice fiscale e partita IVA 05424691219, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avv. Sergio Bruschini, munito dei necessari poteri, di seguito **“ASMENET”**

e

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al CCIAA xxxxxxxxx al n. xxxxxxxxxxxxx, cod. fisc e p. iva xxxxxxxxxxxxxx in persona del rappresentante legale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito **“PARTNER”**

che potranno essere denominate singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**

Premesso che

- a) ASMEZ, con Avviso Pubblico, con allegato Regolamento, su GUCE del 3 agosto 2010, ha dato avvio alla **“RICERCA E SELEZIONE DI PARTNER PER AFFIANCARE IL CONSORZIO ASMEZ NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ASPEA-FOTOVOLTAICO NEGLI ENTI LOCALI”**;
- b) Il PARTNER presentava nei termini domanda di partecipazione alla procedura di selezione, allegando – oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti nel citato Avviso – apposita Proposta economico-finanziaria;
- c) in accoglimento della relativa proposta, su conforme parere da parte della Commissione valutatrice, il suindicato PARTNER si impegnava a realizzare un programma di investimenti per l’importo complessivo pari a € xxxxxxxxxxxxx , oltre iva, come meglio articolato nella Proposta economico-finanziaria allegata alla Domanda.

- d) il Consiglio Direttivo ASMEZ, nelle sedute del 17 settembre e 19 novembre 2010, in relazione a quanto previsto in Avviso, delegava la controllata ASMENET alla gestione delle fasi operative del Programma ASPEA, in coerenza con le finalità statutarie della stessa, anche allo scopo di poter esercitare il proprio ruolo di indirizzo e di stimolo, in completa autonomia rispetto al singolo Comune ed ai Partner.
- e) nella stessa seduta del 19 novembre 2010 il Consiglio Direttivo ha stabilito, altresì, che una quota aggiuntiva – rispetto alle previsioni del Programma ASPEA - della produzione degli impianti vada destinata a finanziare interventi istituzionali del Consorzio a favore degli associati.

Richiamati

- f) il più volte citato Avviso pubblico ed il Regolamento di attuazione del Programma ASPEA, che qui devono intendersi come costituenti parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati, i quali prevedono che – in caso di valutazione positiva della singola Proposta – le Parti negozino, con apposito Accordo di partnerariato, i reciproci Obblighi ed Impegni per il raggiungimento degli obiettivi ivi richiamati.

Rilevato, in particolare, che

- g) i beneficiari finali del Programma ASPEA sono gli Enti locali, associati ad ASMEZ, utilmente collocati nell'apposita graduatoria, che si avvalgono di ASMEZ quale soggetto gestore del Programma, la cui concreta realizzazione è assicurata dai singoli Partner in relazione ai rispettivi progetti di investimento, all' esito dei quali gli Enti locali diventano Soggetti Responsabili degli Impianti ai sensi del DM 19 febbraio 2007 e s.m.i.;
- h) in relazione alla varietà delle attività da porre in essere da ciascuna delle Parti interessate dall'attuazione del Programma ASPEA occorre definire l'insieme dei reciproci impegni, al fine di assicurarne il reciproco coordinamento.

Tanto premesso, le Parti addivengono alla sottoscrizione del presente atto regolato dai patti e condizioni che seguono

Art. 1 (Premesse)

- 1.1 Le premesse – i cui contenuti e richiami sono ben cognitivi alle parti – hanno forza di patto.

Art. 2
(Oggetto)

- 2.1 Con la presente scrittura le Parti regolamentano i reciproci impegni, tesi a fornire celere ed integrale esecuzione del Programma Aspea.

Art.3
(Modalità di intervento)

- 3.1 Al fine di garantire l'azzeramento del costo sostenuto dagli Enti per la spesa elettrica, così come desunto dal Bilancio 2009, si assume che gli impianti fotovoltaici vadano progettati per produrre una quantità di energia, espressa in Kwh, **Pr** espressa dalla formula

Per Impianti da 1 MW: $Pr = 1,5 * Sp / 0,06$

Per Impianti maggiori di 1 MW: $Pr = 1,5 * Sp / 0,05$

dove **Sp** è la spesa sostenuta dall'Ente nel 2009.

Nel caso di interventi legislativi e regolamentari che dovessero intervenire dopo la stipula del presente, le parti potranno integrarlo o modificarlo, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dei progetti e l'effettiva praticabilità del Programma.

- 3.2 Le parti concordano che, al fine della migliore valorizzazione degli incentivi, essi potranno utilizzare sia la formula dello scambio sul posto sia quella della cessione parziale dell'energia in rete ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto Interministeriale del 5 maggio 2011. Inoltre, sarà preferita la taglia da 1000Kw, anche nei casi di fabbisogni inferiori manifestati dagli Enti. In tal caso, un singolo impianto potrà soddisfare le esigenze in tutto o in parte di comuni diversi. Nei casi di fabbisogni superiori si potrà anche ricorrere a più impianti, il cui Soggetto Responsabile è uno stesso Comune.

Ogni anno, l'Ente, Soggetto Responsabile degli impianti, fatturerà al GSE il valore derivato dalla vendita dell'energia **Pr**, aumentato del valore dell'IVA incamererà **Sp_i** (che rappresenta il valore **Sp** indicizzato all'indice FOI-ISTAT) e verserà ad Asmenet una quota della valorizzazione di **Pr (+Iva)**. Essa viene fissata nella misura fissa del 16 % dell'intera valorizzazione nel caso di impianti di potenza inferiore a 1000

kw. Nel caso di impianti di potenza superiore, ferma restando detta percentuale del 16 % sulla produzione relativa al primo Mw, verrà applicata una percentuale del 6% sulla produzione relativa alla parte restante dell'impianto. Verserà, infine, la parte eccedente della valorizzazione di **Pr (+Iva)** al Partner od alla società di scopo di cui al successivo punto **6.3**. A tal fine, andrà prevista la regolamentazione di tale ripartizione, che sarà gestita da Asmenet, nella sua qualità di terzo mandatario, in nome e per conto del Comune. Il partner si impegna, a tal riguardo, a fornire gratuitamente il necessario supporto per la gestione del billing.

In considerazione della necessità di garantire celere attuazione al Programma ASPEA e della pubblicazione delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal Dm 5 maggio 2011", le parti concordano che il Partner potrà proporre al Comune di divenire proprietario di aree già provviste di tutte le autorizzazioni, seguendo il principio della "indifferibilità ed urgenza". In caso di mancata accettazione da parte di un Comune, si effettuerà lo scorrimento della graduatoria, senza che il Comune perda il suo posto nella stessa. Agli stessi fini, le parti concordano che Asmez potrà derogare alla graduatoria dei Partner nell'assegnazione agli stessi dei Comuni sui quali saranno impegnati.

3.3 La potenza degli impianti da realizzare non potrà superare, per patto espresso, il valore espresso dalla formula:

$$P = Pr/I$$

Ove **P** rappresenta la Potenza dell' impianto ed **I** l'indice di producibilità dei campi fotovoltaici così come desunto dall' applicativo PVGIS della UE.

3.4 Nei casi in cui l'ampiezza della superficie resa disponibile sia diversa da quella necessaria ad ospitare un impianto di potenza **P** od anche nei casi in cui essa risulti superiore a 1000 kWp, potrà prevedersi che uno stesso campo fotovoltaico sia al servizio di più Enti, oppure che uno stesso Ente sia servito con più impianti anche collocati in territori e Comuni diversi. In ogni caso, le modalità di assegnazione della titolarità degli Enti per i diversi impianti fotovoltaici sarà ad insindacabile cura di Asmez, che garantirà il puntuale rispetto dell'ordine di graduatoria e delle eventuali scelte dell'Ente a favore del Partner.

3.5 In ogni caso, sarà cura del Partner attestare l'idoneità delle superfici rese disponibili che gli saranno concesse in diritto di superficie.

3.6 Le parti concordano sulla necessità di sottoscrivere eventuali modifiche al presente Accordo, ad integrazione a chiarimento, purchè esse non vadano in contrasto con i principi espressi dal presente Accordo.

Art.4 (Impegni di ASMEZ)

4.1 In ottemperanza all'Avviso Pubblico, indicato in Premessa, e del Regolamento di attuazione del Programma ASPEA, ASMEZ assume, con la sottoscrizione della presente scrittura, i seguenti impegni:

- a) definizione della graduatoria degli Enti locali associati aderenti al Programma e relativa assegnazione dei progetti al Partner, secondo l'ordine della predetta graduatoria e fino al raggiungimento dell'importo complessivo offerto in sede di gara;
- b) definizione, d'intesa con il Partner e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente scrittura, dei rapporti contrattuali da stipularsi con i singoli Enti;
- c) definizione e regolamentazione delle modalità di assegnazione della titolarità degli impianti agli Enti;
- d) regolamentazione e controllo dell'effettivo rispetto di tutte le pattuizioni di cui all'art. 3.

Art. 5 (Impegni di ASMENET)

5.1 In ottemperanza all'Avviso Pubblico ed alla facoltà di delega esercitata da ASMEZ, Asmenet assume, con la sottoscrizione della presente scrittura, i seguenti impegni:

- a) promozione, d'intesa con ASMEZ, del Programma ASPEA fra gli Enti locali associati, finalizzata a dare celere ed integrale attuazione al Programma stesso;
- b) gestione del Portale Telematico del Programma con aggiornamenti sull'avanzamento delle attività e sulla graduatoria degli Enti;
- c) assistenza e supporto agli Enti nella verifica preliminare dei suoli disponibili e nella selezione pubblica, nel caso di ricerca di suoli privati;

- d) realizzazione e gestione, anche attraverso apposito Centro Servizi, del sistema di monitoraggio e telecontrollo degli Impianti;
- e) assistenza e supporto nella definizione dei rapporti contrattuali ed operativi tra il Partner e gli Enti locali interessati dall'esecuzione delle proposte progettuali ammesse a graduatoria; coordinamento delle attività relative al Programma per assicurare celerità nelle procedure e nello scorrimento della graduatoria;
- f) gestione della documentazione relativa ai progetti di investimento di ciascun Ente locale, utilmente collocato in graduatoria, e celere messa a disposizione del Partner;
- g) individuazione di meccanismi di risoluzione delle problematiche e/o di criticità nascenti dall'attuazione del programma, nonché dall'esecuzione degli interventi progettuali ammessi in graduatoria e di competenza del Partner.
- h) Fornire direttamente o tramite gli Enti locali tutto il necessario supporto nel corso della procedura autorizzativa propedeutica (anche con riferimento all'acquisizione della disponibilità dei terreni) alla cantierabilità dei progetti.
- i) Divenire il terzo mandatario per conto del Comune nella fatturazione della vendita dell'energia prodotta dagli impianti e nella successiva riscossione e loro ripartizione ai sensi del punto 3.2.

Art. 6 (Impegni del PARTNER)

6.1 Con la sottoscrizione della presente scrittura – in esecuzione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, di cui all'Avviso pubblico, del Regolamento di attuazione del Programma ASPEA, nonché della Proposta economico-finanziaria – il Partner assume l'obbligo di provvedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici in nome e per conto dei Comuni ASPEA, che ne diventeranno ex-lege Soggetti Responsabili, con tutti i correlati adempimenti, costi ed incombenze. In particolare, in via non esaustiva, dovrà:

- a) rispettare, nella realizzazione dei progetti le regole definite nel presente Accordo;
- b) osservare – nel corso del rapporto convenzionale – le previsioni di cui al richiamato Avviso pubblico, al Regolamento di attuazione del Programma, nonché della normativa applicabile vigente.

- c) verificare l'idoneità dei siti proposti dagli Enti locali ammessi in graduatoria ed inseriti fra gli interventi ad opera del Partner;
- d) individuare, in caso di mancata idoneità del sito, altri suoli e/o superfici idonee, anche in territori extracomunali. In tal caso, il costo a carico dell'Ente sarà pari al 15% delle proprie spettanze di cui al punto 3.2..
- e) progettare e realizzare gli impianti, in nome e per conto del Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale ed urbanistica e quindi procedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con ritiro dei pannelli per il relativo smaltimento, alla fine del periodo di funzionamento dell'Impianto, da garantire con idonea polizza fidejssoria;
- f) sostenere la responsabilità dell'iniziativa autorizzatoria, realizzare e gestire gli impianti, comprensivi dell'installazione, della certificazione e del collaudo, della gestione della procedura di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale, nonché quella per l'accesso alle tariffe incentivanti;
- g) garantire la manutenzione ventennale degli impianti e l'individuazione delle forme e modalità di finanziamento ritenute più opportune e/o necessarie per l'attuazione del Programma, con le modalità previste nel bando per la manifestazione di interesse ed i suoi allegati tecnici;
- h) assistere gli Enti, a propria cura e spese, nel percorso necessario affinché i primi diventino soggetti responsabili dell'Impianto nonché sottoscrittori del contratto di fornitura di energia elettrica acquisendo la titolarità dell'Impianto medesimo e del rapporto con il GSE;
- i) finanziare la realizzazione e la gestione dell'Impianto anche tramite proprio partner finanziario, secondo modalità compatibili con il modello di cessione del credito da parte del GSE, sulla scorta di appositi atti pubblici di cessione del credito, sottoscritti dai rispettivi Enti locali, nella qualità di Responsabili dell'Impianto, di cui al successivo art. 7.3, lett. b).

6.2 A tal fine il Partner assume l'impegno di realizzare gli interventi proposti, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, come meglio dettagliato nella proposta economico-finanziaria, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e fatta propria, e con assunzione – a proprio carico – degli oneri e delle spese a qualsiasi titolo necessarie alla realizzazione degli impianti e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, anche nei casi in cui dette spese dovessero essere di competenza dell'Ente. Al riguardo, in cambio della cessione del credito GSE, terrà indenne l'Ente da ogni e qualsiasi onere

correlato al Programma, ivi comprese le somme – a qualsiasi titolo dovute – per fatto di terzi ed indipendenti dalla volontà e/o da comportamenti del Partner, in quanto coperte da idonea polizza assicurativa a proprio carico.

Al riguardo, si trascrivono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese da riconoscere al gestore della rete elettrica per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della interconnessione alla rete
- spese necessarie alle richieste autorizzative
- diritti di segreteria e/o marche da bollo
- spese postali
- spese notarili
- diritti di licenza Officina elettrica
- canoni e costi amministrativi GSE;

6.3 Per lo svolgimento delle attività previste, il Partner potrà utilizzare specifiche società di scopo anche coinvolgendo soggetti terzi e soci finanziatori (banche, fondi di investimento ecc....).

6.4 Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il Partner versa, su espressa indicazione di Asmez, ad Asmenet, che rilascia quietanza liberatoria la somma di **euro xxxxxxxxxx (oltre IVA)**, come deposito a garanzia dell'adempimento del Partner. Tale deposito, al termine del Programma di investimento, verrà restituito in compensazione degli importi "ex-ante" dovuti sugli ultimi KW installati. Tale importo verrà trattenuto come penale in caso di inadempienza del Partner nel completamento degli investimenti e nel rispetto degli impegni assunti con il presente atto e ciò per patto espresso.

Le spettanze "ex-ante" andranno versate ad Asmenet con le seguenti scadenze:

- euro 20 oltre iva per kw installato all' accettazione del preventivo TICA, con pagamento a 90 giorni,
- euro 20 oltre iva per kw installato alla raggiunta condizione di cantierabilità dell'opera, così come richiesta dalla Pubblica Amministrazione (DIA,VIA ecc...) con pagamento a 90 giorni,

Le parti, altresì, concordano che il versamento "ex-ante" potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

All'atto della richiesta di assegnazione del Comune , di cui al paragrafo 4.1.a), il Partner verserà il 50% delle suindicate somme in contanti ed il

50% attraverso idonea “garanzia del dare” , escutibile, incondizionatamente in prima richiesta, all’atto dell’allaccio. Le parti espressamente concordano che detta garanzia debba essere ritenuta idonea ad insindacabile giudizio di Asmenet.

Le parti, altresì, concordano che l’effettiva escussione della garanzia sia “conditio sine qua non” perché il Comune effettui la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.

Art. 7 (Impegni comuni delle Parti)

7.1 Con la sottoscrizione della presente scrittura le Parti assumono l’impegno – valido per tutto il periodo convenzionale – di comportarsi secondo buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, fornendo ogni indicazione ritenuta utile, nonché segnalando ciascuna all’altra Parte ogni criticità, problematica e/o circostanza ritenuta importante, comunque incidente sulla corretta e tempestiva esecuzione del Programma.

7.2 Le Parti espressamente concordano che, a seguito dell’individuazione dei progetti ammessi, con assegnazione al singolo Partner, saranno definiti appositi Accordi per la disciplina degli impegni concretamente individuati in relazione ai singoli investimenti, da sottoscrivere con gli Enti locali interessati e con Asmenet.

7.3 Gli Accordi, di cui al precedente punto 7.2) dovranno prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) impegno dell’Ente locale a comportarsi secondo buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- b) impegno dell’Ente locale a sottoscrivere apposito atto pubblico di cessione del credito, in favore del Partner, nascente alla messa in esercizio dell’Impianto e dal riconoscimento della tariffa incentivante a titolo di contributo in conto energia, secondo le vigenti disposizioni, per mesi 240 (duecentoquaranta);
- c) impegno dell’Ente locale a cedere al Partner la quota di energia eccedente secondo le modalità di cui al punto 3.2, non rilevando, al riguardo, per patto espresso, eventuali consumi elettrici in aumento o in diminuzione che potranno verificarsi negli anni successivi.

7.4 Per quanto riguarda gli impegni di natura economica, relativi al rapporto fra il Partner ed il singolo Ente locale, nella qualità di soggetto responsabile dell'Impianto, essi saranno disciplinati nell'apposito Accordo di cui al precedente punto 7.2.), beninteso nel rispetto delle previsioni contenute nell'Avviso pubblico, nel Regolamento di attuazione e nella Proposta economico-finanziaria formulata dal Partner, nonché della disciplina vigente in ordine al regime tariffario riconosciuto.

Art. 8
(Clausola risolutiva)

8.1 Qualora una Parte non rispettasse gli impegni assunti con la presente Convenzione, quest'ultima si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 C.C., per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 9
(Impossibilità oggettiva ed eccessiva onerosità)

9.1 Le Parti espressamente convengono che il Partner potrà chiedere la risoluzione della presente scrittura in conseguenza dell'impossibilità oggettiva e/o dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di dare esecuzione della medesima, ai sensi e per effetti di cui – rispettivamente – agli articoli 1463, 1464 e 1467 cod. civ.. In tal caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Partner sulle somme già erogate per l'investimento fino alla data della risoluzione e per quelle versate ai sensi dell' articolo 6.4.

Art. 10
(Rapporti tra le Parti)

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Quadro non intende, e non varrà a costituire, alcun consorzio, società, joint-venture od altra forma di stabile organizzazione, né a fini civilistici né a fini fiscali.

Art. 11
(Riservatezza)

11.1 Ciascuna Parte riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi informazione, dato, documento, e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa di cui le Parti vengano a conoscenza in occasione della stipula e dell'esecuzione del presente

Accordo Quadro e, conseguentemente, si impegna a mantenere le stesse strettamente riservate e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 12
(Foro competente)

12.1 Le Parti convengono di attribuire ogni controversia tra loro insorta in merito alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente Accordo e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, all'esclusiva competenza del Foro di Napoli

Articolo 13
(Disposizioni finali)

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e di accettare ogni disposizione del presente Accordo, il quale, peraltro, è stato interamente negoziato dalle stesse. Le Parti rinunciano, quindi, sin d'ora ad ogni eventuale e futura pretesa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C.

Il presente Accordo, redatto in tre originali, si compone di 13 (articoli) articoli.

Napoli, XXXXXX

ASMEZ

ASMENET

PARTNER
